



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Ulteriori misure temporanee ed urgenti volte al contenimento della pandemia derivante da Covid-19, in applicazione all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021**

### IL SINDACO

#### Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;



CITTÀ DI CARPI

- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 8 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021;
- la legge 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 05/03/2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 09/03/2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 12/03/2021;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 13/03/2021;

**Visti** i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2021 con la quale è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista**, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2021, n. 25 che stabilisce, a partire dal 4 marzo fino al 21 marzo 2021, per i Comuni della Città Metropolitana di



## CITTÀ DI CARPI

Bologna e per i comuni della provincia di Modena, l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

**Vista** l'Ordinanza sindacale n. 14315 del 5 marzo 2021 "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Ulteriori misure temporanee ed urgenti volte al contenimento della pandemia derivante da Covid-19, in virtù dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2021, n. 25, avente scadenza 21 marzo 2021, con la quale sono stati introdotti divieti e limitazioni allo svolgimento di determinate attività economiche e di promozione, al fine di rafforzare la prevenzione, limitando il più possibile i contatti interpersonali, nonché tutti quei comportamenti e situazioni d'aggregazione che possono favorire l'insorgenza di forme d'assembramento;

**Vista** in particolare l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, con la quale si è stabilito che alla Regione Emilia-Romagna debbano applicarsi, per un periodo di 15 gg decorrenti dalla pubblicazione della medesima ordinanza, le misure di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. "Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa";

**Visti** in particolare:

- il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 che stabilisce che dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;
- il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 che stabilisce che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo;

**Preso atto** del persistere dell'incremento dei casi da Covid-19, a livello nazionale e regionale, anche con particolare riferimento alla nostra provincia, e, pertanto, dell'aggravarsi della situazione epidemiologica avente carattere particolarmente diffusivo;

**Ritenuto necessario**, a livello comunale, continuare a garantire il mantenimento di misure atte a rafforzare la prevenzione e limitare il più possibile i contatti interpersonali, nonché di tutti quei comportamenti e situazioni d'aggregazione che possono favorire l'insorgenza di forme d'assembramento quali:

- la presenza di numerose persone dinnanzi allo svolgimento di attività per la raccolta di sottoscrizioni e fondi da parte di partiti politici e di associazioni di volontariato;
- la presenza di numerose persone dinnanzi allo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante;



CITTÀ DI CARPI

- la presenza di numerose persone che, anche consumando bevande alcoliche, occupano spazi pubblici, contribuendo a creare potenziali condizioni di assembramento, tuttora vietato;
- la presenza di numerose persone all'interno di esercizi commerciali la cui unica modalità di vendita è quella effettuata tramite distributori di alimenti e bevande, per la quale non essendo prevista alcuna forma di controllo da parte del gestore in loco, appare probabile che soprattutto in determinati orari, la vendita avvenga in modo incontrollato;

**Considerato** che l'art. 46 del DPCM 2 marzo 2021 stabilisce la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la facoltà di svolgere l'attività d'asporto, con divieto di consumazione sul posto, fino alle ore 22.00 e fino alle ore 18 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA); condotta che, per le ragioni indicate nei punti precedenti, può tuttavia prodursi anche nei pressi degli esercizi per i quali l'unica modalità di vendita è quella effettuata attraverso distributori automatici;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

Con decorrenza dal 22 marzo fino al 6 aprile 2021 compreso

#### **1) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI E SOTTOSCRIZIONI DA PARTE DI PARTITI POLITICI ED ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

E' vietato all'interno del territorio comunale lo svolgimento di attività raccolta fondi e sottoscrizioni da parte dei partiti politici e di associazioni di volontariato;

#### **2) ATTIVITA' DI ESERCIZIO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

E' vietato all'interno del territorio comunale, l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante (anche da parte di singole attrazioni) di cui all'articolo 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773;

#### **3) ATTIVITA' DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE**

E' vietata, all'interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l'attività di vendita al dettaglio di bevande alcoliche e superalcoliche effettuata dagli esercizi commerciali di vicinato, eccetto che da quelli aventi codice Ateco 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).

Sarà cura del titolare/gestore dell'attività commerciale adottare ogni forma di tutela, attraverso l'utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell'attività vietata;



CITTÀ DI CARPI

#### **4) ATTIVITA' DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI ALL'INTERNO DI APPOSITI ESERCIZI COMMERCIALI O POSTI SU AREE PUBBLICHE, PRIVATE AD USO PUBBLICO, APERTE AL PUBBLICO**

E' vietata, all'interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l'attività di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici (codice Ateco 47.99) ubicati all'interno di appositi esercizi commerciali, locali ove si svolgono attività, non presidiate dal titolare, esercitate mediante l'utilizzo di apparecchiature automatiche o self-service, o posti su aree pubbliche, private ad uso pubblico, aperte al pubblico. Non rientra in tale divieto, l'attività effettuata tramite apparecchi posti all'interno di edifici pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo ospedali, aziende, pubblici uffici, studi privati, altri Enti).

Sarà cura del titolare/gestore delle attività di cui sopra, adottare ogni forma di tutela, attraverso l'utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell'attività vietata;

#### **5) SANZIONI**

In caso d'inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e Controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni nel corso dell'esercizio attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33.

#### **6) ULTERIORI MISURE**

Qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di eventuali successive disposizioni normative;

**7. di dare atto** che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;

**8. di trasmettere** copia della presente ordinanza:

- Prefetto di Modena;
- Questore di Modena;
- Comando di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Presidente della Commissione consiliare temporanea "Emergenza Covid-19";

**9. di dare informazione** alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.



CITTÀ DI CARPI

## RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 22 marzo 2021

Il Sindaco  
Alberto Bellelli  
(firmato digitalmente)